

***CONSIP S.p.A.***

Gara per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente  
per le Pubbliche Amministrazioni

**ALLEGATO 5**

***CAPITOLATO TECNICO***

***GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO  
A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE  
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI***

<b>1.</b>	<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....</b>	<b>3</b>
1.1	Premessa e definizioni .....	3
1.2	Quantitativi .....	4
1.3	Obblighi dell'Amministrazione contraente in relazione all'uso degli autoveicoli .....	4
<b>2.</b>	<b>EROGAZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>5</b>
2.1	Responsabile del servizio .....	5
2.2	Adempimenti del Fornitore per l'erogazione del servizio .....	5
<b>3.</b>	<b>SERVIZI INCLUSI NEL CANONE .....</b>	<b>6</b>
3.1	Consegna dell'autoveicolo e decorrenza del noleggio .....	6
3.2	Ritardata consegna e preassegnazione obbligatoria .....	7
3.3	Caratteristiche tecniche degli autoveicoli .....	8
3.4	Requisiti di conformità .....	9
3.5	Servizio di Call Center .....	9
3.6	Rete dei centri di servizio .....	10
3.7	Manutenzione ordinaria e straordinaria .....	11
3.8	Pneumatici .....	12
3.9	Revisioni e bollini blu .....	13
3.10	Riparazioni di carrozzeria .....	13
3.11	Autoveicolo sostitutivo .....	13
3.12	Soccorso stradale .....	14
3.13	Manuale operativo .....	15
3.14	Coperture assicurative e gestione sinistri .....	16
3.15	Adeguamento/rivalutazioni del canone .....	17
3.16	Eccedenze chilometriche .....	17
3.17	Riconsegna dell'autoveicolo .....	18
3.18	Facoltà di proroga .....	19
3.19	Procedure e modulistica .....	19
<b>4.</b>	<b>OPZIONI "MODULARI DEL CANONE .....</b>	<b>19</b>
4.1	Opzione modulare n° 1-A : pacchetto "autoveicolo sostitutivo LOW" .....	19
4.2	Opzione modulare n° 1-B : pacchetto "autoveicolo sostitutivo TOP" .....	20
4.3	Opzione modulare n° 2 : copertura assicurativa senza franchigie .....	20
<b>5.</b>	<b>SERVIZI A RICHIESTA .....</b>	<b>20</b>
5.1	Servizio a richiesta n° 1 : servizio di preassegnazione facoltativa .....	20
5.2	Servizio a richiesta n° 2 : servizio di rottamazione .....	21
5.3	Servizio a richiesta n° 3 : servizio consegna a domicilio .....	22
5.4	Servizio a richiesta n° 4: inserimento di apparecchiature e "allestimento aggiuntivo" .....	22
<b>6.</b>	<b>MONITORAGGIO DELLA FORNITURA .....</b>	<b>23</b>
<b>7.</b>	<b>GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI .....</b>	<b>23</b>
7.1	Reclami delle Amministrazioni sui prodotti o servizi .....	23
7.2	Gestione dei reclami on line .....	24
<b>8.</b>	<b>REPORTISTICA .....</b>	<b>24</b>

## **1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **1.1 PREMESSA E DEFINIZIONI**

Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della fornitura del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente e degli ulteriori servizi accessori, a richiesta e non, specificati nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e suoi allegati.

L'Aggiudicatario, assumendo verso l'Amministrazione contraente il ruolo di Fornitore globale, deve garantire la completezza e la omogeneità del servizio.

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

Amministrazione/i Contraente/i: le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura;

Amministrazione assegnataria: l'articolazione dell'Amministrazione contraente cui viene assegnato in utilizzazione l'autoveicolo;

Autoveicolo: l'oggetto del servizio di noleggio, utilizzato dall'Amministrazione per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza (anche "veicolo");

Centro dedicato: il luogo indicato dal Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo;

Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza;

Conducente: la persona fisica che utilizza l'autoveicolo;

Contratto di noleggio: il singolo rapporto contrattuale di noleggio che intercorre tra Fornitore e l'Amministrazione contraente a seguito dell'Ordinativo di Fornitura;

Convenzione: la convenzione che verrà stipulata dalla Consip S.p.A. con il Fornitore del servizio di noleggio di autoveicoli senza conducente a tutte le Amministrazioni Pubbliche che dovessero aderirvi;

Fornitore: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di ogni singolo lotto e che, conseguentemente, sottoscriverà la relativa Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di noleggio;

Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni Contraenti ed Assegnatari);

Manuale Operativo: l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e/o l'Amministrazione assegnataria devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo;

Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.);

Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc).

Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale l'Amministrazione contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione usufruendo dei servizi indicati nel presente Capitolato, impegnando il Fornitore alla prestazione del servizio richiesto.

## 1.2 QUANTITATIVI

Il servizio dovrà essere assicurato fino al raggiungimento del valore massimo complessivo della fornitura, come di seguito indicato:

Lotto 1 - Vetture operative: 1200 unità

Lotto 2 - Berline medie: 800 unità

Lotto 3 - Grandi berline: 300 unità

Lotto 4 - Veicoli commerciali: 400 unità

Lotto 5 - Veicoli a minimo impatto ambientale: 300 unità

## 1.3 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE IN RELAZIONE ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI

Le Amministrazioni contraenti e/o le Amministrazioni assegnatarie si atterranno ai punti di seguito specificati e indicati per quanto attiene l'uso dei singoli autoveicoli oggetto del contratto. Le Amministrazioni contraenti e/o le Amministrazioni assegnatarie, ne daranno comunicazione scritta tramite circolare a tutti i conducenti.

In particolare:

- Gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia";
- Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada ed assumendosi l'Amministrazione contraente e/o l'Amministrazione assegnataria qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni;
- Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merce in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione";
- Lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura dell'Amministrazione assegnataria avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento;
- Gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa;
- Sarà cura delle Amministrazioni che hanno diritto a permessi di transito in zone a traffico limitato, presentare domanda direttamente presso gli uffici competenti. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità e/o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta;
- Eventuali multe notificate al Fornitore per inosservanza alle norme del Codice della Strada non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. L'Amministrazione contraente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso. Saranno a carico dell'Amministrazione contraente i costi della trasmissione ed eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti. Le Amministrazioni che possono adottare soluzioni alternative per la gestione delle multe sono tenute a farlo direttamente con le autorità preposte;
- Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo o per percorsi fuori strada;
- L'Amministrazione contraente e/o Amministrazione assegnataria non apporteranno modifiche agli autoveicoli e non apporranno scritte pubblicitarie senza espressa autorizzazione del Fornitore, salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 5.4;
- L'Amministrazione contraente e/o Amministrazione assegnataria saranno custodi dell'autoveicolo assumendosi l'obbligo della migliore conservazione e manutenzione dello stesso. Non potrà concederla in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposta a pignoramento;
- L'Amministrazione contraente e/o Amministrazione assegnataria si obbligheranno ad osservare tutte le istruzioni del "Manuale Operativo", in dotazione su ciascun autoveicolo in noleggio;

- In caso di furto, l'Amministrazione contraente e/o l'Amministrazione assegnataria provvederanno a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia da inviare entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (compresi, se consegnati, la chiave master per le duplicazioni e/o la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna delle chiavi del veicolo, delle eventuali chiavi master e documenti contenenti i codici per l'avviamento manuale comporterà l'intero addebito del veicolo al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico dovrà essere presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria con trasmissione della copia al Fornitore con le stesse modalità di cui sopra;
- In caso di incidente, l'Amministrazione assegnataria dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modulo CID o la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento via fax e per posta entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore;
- L'Amministrazione contraente e/o l'Amministrazione assegnataria si impegnano affinché il conducente dell'autoveicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del codice della strada vigenti al momento e con almeno 1 anno di esperienza alla guida. Il conducente dovrà inoltre essere dipendente della Amministrazione contraente e/o Amministrazione assegnataria o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato dalle stesse per iscritto;
- L'Amministrazione assegnataria si impegnano a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo;
- L'Amministrazione assegnataria si impegnano ad effettuare il controllo del livello dei liquidi ogni 500/600 km (o comunque secondo quanto previsto nel Manuale Operativo) ed a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri convenzionati indicati dal Fornitore;
- L'Amministrazione assegnataria dovranno controllare costantemente la pressione dei pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore a al minimo previsto dalla legge.

## **2. EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

### **2.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Al fine di agevolare l'esatta esecuzione contrattuale, il Fornitore dovrà nominare un "Responsabile generale del servizio". Tale figura avrà la responsabilità di essere il riferimento per tutte le problematiche derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne alle varie Amministrazioni contraenti;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni contraenti e/o Amministrazioni assegnatarie e/o della Consip S.p.A.;
- monitoraggio di tutti i servizi affidati a terzi, ma comunque facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

### **2.2 ADEMPIMENTI DEL FORNITORE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Fornitore:

- a) dovrà predisporre, almeno 10 giorni dopo la stipula della Convenzione il call center di cui al successivo par. 3.5;
- b) dovrà consegnare alla Consip, entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, l'elenco dei centri di servizio di cui al successivo par. 3.6, eventualmente integrato in fase di offerta tecnica;

- c) dovrà fornire alla Consip, almeno 5 giorni prima della Data di Attivazione della Convenzione, le informazioni e i dati necessari per l'attivazione del Sito delle Convenzioni, e precisamente:
- il nominativo del Responsabile del servizio,
  - il proprio indirizzo e recapito telefonico,
  - il proprio indirizzo e-mail ed i numeri telefonici e di fax dedicati al servizio di call center.

### **3. SERVIZI INCLUSI NEL CANONE**

#### **3.1 CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO E DECORRENZA DEL NOLEGGIO**

L'Amministrazione contraente trasmetterà al Fornitore l'Ordinativo di Fornitura, via fax o per vie telematiche secondo le modalità previste nella Convenzione e nelle allegate Condizioni Generali.

I giorni di consegna iniziano a decorrere dal momento della conclusione del contratto attuativo.

Il Fornitore invierà comunicazione scritta all'Amministrazione contraente e/o Amministrazione assegnataria (lettera, fax, e-mail) con almeno 3 (tre) Giorni lavorativi di anticipo rispetto alla messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

Il veicolo verrà consegnato nel Centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione assegnataria, contestualmente indicato dal Fornitore. Qualora le Amministrazioni contraenti desiderassero la consegna del veicolo/dei veicoli "a domicilio" (intendendo questo come la sede o altro indirizzo indicato dall'Amministrazione assegnataria), saranno tenuti al pagamento *una tantum* di Euro 100,00 (cento/00) più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario (vedi oltre par. 5.3). Tale opzione dovrà essere richiesta espressamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte dell'Amministrazione assegnataria, che dovrà avvenire comunque entro il quinto Giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del veicolo. Trascorso inutilmente tale termine, il canone di noleggio decorrerà dal sesto Giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro i tempi sotto riportati:

Lotto 1 - Vetture operative: 120 gg.

Lotto 2 - Berline medie: 120 gg.

Lotto 3 - Grandi berline: 120 gg.

Lotto 4 - Veicoli commerciali: 150 gg.

Lotto 5 - Veicoli a minimo impatto ambientale: 150 gg.

Durante i suddetti tempi massimi di consegna, il Fornitore dovrà tenere aggiornata l'Amministrazione contraente su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna (scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.).

In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell'autoveicolo siano rispettati ed intraprenderà tutte le azioni in suo potere affinché ciò avvenga, tenendo costantemente informate la Consip e le Amministrazioni contraenti.

I tempi di consegna potranno essere prorogati di 15 giorni (quindi 135 o 165 giorni) nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1).

La consegna dovrà avvenire in un Giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

I veicoli saranno ritirati da persona a ciò delegata dall'Amministrazione contraente e/o Amministrazione assegnataria che dovrà :

- Constatare che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso;
- Controllare che siano dotati della documentazione di bordo composta da:
  - contrassegno e certificato assicurativo,
  - documentazione in grado di attestare il pagamento della tassa sul possesso,
  - carta di circolazione,
  - manuale operativo;
- Controllare che i veicoli siano dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista e consegnata), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se consegnata), doppiatore telecomando antifurto (se previsto);
- Controllare che siano presenti gli attrezzi di emergenza ed il segnalatore di emergenza;
- Constatare che non vi siano danni visibili;
- Sottoscrivere per conto della Amministrazione contraente e/o Amministrazione assegnataria il verbale di consegna del Fornitore, che conterrà almeno le seguenti informazioni:
  - n° di protocollo della Amministrazione contraente,
  - descrizione veicolo, targa, telaio, colore,
  - presenza a bordo di quanto precedentemente elencato,
  - durata contrattuale,
  - percorrenza contrattuale,
  - km alla consegna,
  - data e ora consegna,
  - assenza di danni visibili.

Le copie del verbale di consegna saranno così distribuite:

- I copia : Fornitore;
- II copia: Amministrazione assegnataria.

Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

### **3.2 RITARDATA CONSEGNA E PREASSEGNAZIONE OBBLIGATORIA**

Nel caso in cui non sia possibile rispettare il termine di consegna indicato nella comunicazione di conferma dell'Ordinativo di Fornitura (art. 3 Condizioni Generali), il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto (anche via fax) con almeno 5 Giorni lavorativi di anticipo rispetto alla suddetta data di scadenza, all'Amministrazione contraente e all'Amministrazione assegnataria. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista. Nella medesima comunicazione, il Fornitore dovrà dichiarare la disponibilità a consegnare in sostituzione all'Amministrazione assegnataria, entro 3 giorni solari dal ricevimento dell'eventuale richiesta scritta, un veicolo della stessa categoria ed allo stesso importo di canone di quello ordinato (preassegnazione obbligatoria). Limitatamente ai veicoli commerciali, qualora il Fornitore si trovi nell'impossibilità di consegnare in preassegnazione un veicolo della stessa categoria, potrà consegnare all'Amministrazione assegnataria, previo accordo, un veicolo che consenta di svolgere le funzioni previste. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione entro il predetto termine comporterà l'addebito delle penali al Fornitore previste nello schema di Convenzione.

Superato il nuovo termine di consegna senza che questa sia avvenuta per causa non addebitabile all'Amministrazione assegnataria, sarà inoltre applicata una penale per ogni ulteriore giorno di mancata consegna del veicolo ordinato. Tale penale sarà applicata fino alla consegna del veicolo ordinato. La suddetta penale verrà applicata anche nel caso in cui l'Amministrazione contraente non abbia richiesto il veicolo in preassegnazione.

**CONSIP S.p.A.**

Gara per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente  
per le Pubbliche Amministrazioni

I veicoli in preassegnazione potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), ma non potranno essere di alimentazione diversa. Fanno eccezione i modelli con impianto GPL o Metano per i quali sarà ammessa la fornitura di un veicolo con diversa alimentazione. Il Fornitore e l'Amministrazione assegnataria possono comunque accordarsi diversamente.

I veicoli da dare in preassegnazione, pur potendo essere eventualmente reperiti anche presso altre società di noleggio, avranno le coperture ed i massimali previsti nel presente Capitolato per il veicolo oggetto di mancata consegna.

Pertanto, eventuali franchigie dovranno essere applicate soltanto se l'Amministrazione contraente abbia richiesto, per il veicolo oggetto di mancata consegna, la copertura assicurativa base (par. 3.14). In tal caso, le franchigie saranno applicate nei termini, limiti e modalità indicate nel suddetto paragrafo. Se la Amministrazione contraente ha richiesto l'opzione "Copertura Assicurativa senza Franchigie" (par. 4.3) per il veicolo ordinato e oggetto di mancata consegna, le franchigie dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuta dall'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria.

Il periodo in cui l'Amministrazione assegnataria ha usato il veicolo in preassegnazione non sarà considerato come periodo contrattuale.

Il canone mensile – o frazioni in base ai giorni di utilizzo - per la messa a disposizione del veicolo in preassegnazione decorrerà dal giorno del ritiro e sarà dovuto al Fornitore anche se il veicolo consegnato sia stato reperito da altra società di noleggio.

### 3.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI

Il noleggio è riferito a diverse tipologie (sottosegmenti) di veicoli, secondo quanto nell'Allegato A al presente Capitolato. Le caratteristiche ivi descritte sono tassative, così come gli Allestimenti Obbligatori. Il Fornitore quoterà un solo modello per ciascun sottosegmento. Per ogni modello scelto, quoterà il canone mensile base di noleggio (IVA esclusa) e le opzioni modulari, relativamente alle seguenti combinazioni di durata/percorrenza chilometrica (18 quotazioni totali).

<b>Durata contrattuale</b>	<b>Percorrenza totale</b>
Contratto di 24 mesi	80.000 km
	100.000 km
	120.000 km
	140.000 km
Contratto di 36 mesi	60.000 km
	75.000 km
	90.000 km
	120.000 km
	150.000 km
Contratto di 48 mesi	40.000 km
	60.000 km
	80.000 km
	100.000 km
	120.000 km
Contratto di 60 mesi	50.000 km
	75.000 km
	100.000 km
	125.000 km



Nel caso in cui, durante il corso della durata della convenzione, un modello non venga più commercializzato oppure subisca un restyling, il Fornitore dovrà proporre in sostituzione alla Consip S.p.A., nel termine di 60 gg. rispetto alla data di indisponibilità, un modello con caratteristiche non inferiori a quelle richieste (anche di marca differente). La sostituzione sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste. L'offerta di tale modello non dovrà modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio (par. 3.6). Alla presentazione del nuovo modello, il Fornitore dovrà produrre un listino asseverato dalla casa costruttrice. Qualora allo scadere di tale termine il Fornitore non abbia provveduto a sostituire il modello mancante, saranno applicate le penali previste nella convenzione.

L'eventuale revisione del canone mensile di tale modello sarà calcolata secondo le modalità previste nell'Allegato B al presente Capitolato.

Il nuovo canone sarà comunque subordinato all'accettazione da parte della Consip.

### **3.4 REQUISITI DI CONFORMITÀ**

Gli autoveicoli dovranno essere "nuovi di fabbrica" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. Gli autoveicoli saranno coperti da garanzia del produttore, sollevando l'Amministrazione contraente da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, altre inadempienze.

In ogni caso, a prescindere che la garanzia sia riconosciuta o meno dal costruttore, il Fornitore avrà l'obbligo di rendere il veicolo efficiente ed utilizzabile da parte dell'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria fornendo in ogni caso tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

Gli autoveicoli dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di antinquinamento sia a livello nazionale che europeo ed in particolare dovranno essere conformi almeno alla normativa europea vigente al momento della consegna. Dovranno inoltre essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio che si intenderà compresa nel canone mensile base.

L'Amministrazione contraente potrà in ogni momento chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora lo stesso abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi consecutivi successivi alla consegna, almeno sei interventi di straordinaria manutenzione per malfunzionamenti al veicolo, non dovuti ad incuria del conducente dell'autoveicolo, usura ed esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri.

Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna.

### **3.5 SERVIZIO DI CALL CENTER**

Il call center avrà funzioni di centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in convenzione (es. servizio di veicolo sostitutivo, coperture assicurative, servizio di preassegnazione, servizio di ritiro dell'usato, etc.);
- altre richieste di informazione.

Costituiscono condizioni minime inderogabili del servizio le seguenti:

- gli orari di ricezione delle chiamate dalle ore 8:30 alle ore 17:30, per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi);
- tale Centro dovrà avere un numero telefonico e numero fax per la gestione delle richieste di informazione.

Nell'Offerta Tecnica, dovranno essere descritte le modalità di erogazione del servizio, ivi comprese eventuali modalità aggiuntive di fruizione, con particolare riferimento alle competenze professionali del personale e degli strumenti informatici impiegati. Inoltre, dovrà indicare le modalità operative che verranno implementate e qualsiasi altra informazione utile a meglio descrivere il servizio che verrà proposto. Tale servizio sarà oggetto di valorizzazione in sede di gara secondo i criteri ivi indicati.

### **3.6 RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO**

Come meglio indicato nel Bando e nel Disciplinare di gara, potranno partecipare alla presente gara i concorrenti che siano in grado di garantire la presenza in ogni capoluogo di provincia di almeno un Centro di Servizio (o più centri), diretto e/o autorizzato, in grado di espletare i seguenti servizi:

- interventi di meccanica;
- interventi di carrozzeria;
- interventi "pneumatici".

Il Fornitore dovrà inoltre garantire almeno 4 Centri di servizio (così come indicato sopra) nelle seguenti città: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari.

Resta inteso che deve essere assicurata la presenza in ogni capoluogo di provincia di almeno un centro di servizio in grado di eseguire gli interventi di cui sopra su ogni modello presentato.

Qualora i concorrenti non possiedano una rete di assistenza composta da almeno un Centro di Servizio per ogni capoluogo di provincia e da almeno 4 Centri di Servizio nelle città sopra indicate, potranno partecipare alla presente gara a condizione che si impegnino a costituire detta rete entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria della gara.

I concorrenti aggiudicatari della gara dovranno fornire prova del possesso del requisito o dell'adempimento dell'impegno relativo ai Centri di Servizio, producendo, entro il predetto termine, un elenco dal quale risulti l'indicazione, per ciascun Centro di Servizio, i dati identificativi del Centro stesso (denominazione/ragione sociale, indirizzo di ubicazione - via, numero civico e CAP, numero di telefono, ecc..

Fermo restando il requisito minimo sopra indicato, verrà considerata caratteristica migliorativa e, quindi, sarà oggetto di attribuzione di punteggio tecnico, la presenza di (o l'impegno del Fornitore a costituire) uno o più Centri di Servizio superiore/i a quelli indicati nel Bando di gara.

Presso la una rete di punti di assistenza convenzionati con il Fornitore, quest'ultimo dovrà assicurare che gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento resosi necessario.

Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna altresì a convenzionare su richiesta di Consip o dell'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località che l'Amministrazione contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza dalla sede dell'Amministrazione assegnataria.

Il Fornitore s'impegna a trasmettere alla Consip S.p.A. ad ogni richiesta, successivamente al primo invio previsto al par. 2.2, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, anche in formato elettronico.

Il Fornitore s'impegna a mantenere invariato per tutta la durata del contratto il numero totale dei Centri di Servizio convenzionati. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio convenzionati, il Fornitore s'impegna a sostituire tali esercizi, entro 30 (trenta) Giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale dei Centri di servizio convenzionati.

Il Centro di servizio, o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica per i clienti con numero verde in grado di indicare in modo tempestivo il Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e telefax e comunque dare supporto all'utenza della Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria.

### **3.7 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Sono a carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli autoveicoli. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio ed il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria, con esclusione di quelli imputabili ad un uso improprio.

Nei casi di manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore solari successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), purché l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo. Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili od il lavoro sia particolarmente complesso.

L'Amministrazione assegnataria all'atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Ciò non esime comunque il Fornitore dal far verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo e far riparare eventuali anomalie di cui la Amministrazione assegnataria non è al corrente.

La manutenzione dell'autoveicolo nel suo insieme sarà totalmente a carico del Fornitore fatto salvo quanto segue che sarà a carico della Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria:

- Rabbocco olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- Riparazione forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- Additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- Carburante;
- Lavaggio interno ed esterno.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria potranno provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni necessarie per garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, a presentazione fattura a questi intestata, da inviare entro 30 gg. dalla avvenuta riparazione.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo dovranno essere garantiti dal Fornitore, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. In questi casi sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

**CONSIP S.p.A.**

Gara per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente  
per le Pubbliche Amministrazioni

**3.8 PNEUMATICI**

Il Fornitore si impegna a garantire, in relazione ai singoli contratti di noleggio, il numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione all'autoveicolo al momento della consegna):

<b>Durata contrattuale</b>	<b>Percorrenza totale</b>	<b>Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)</b>
Contratto di 24 mesi	80.000 km	12 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	16 pneumatici
	140.000 km	16 pneumatici
Contratto di 36 mesi	60.000 km	8 pneumatici
	75.000 km	8 pneumatici
	90.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	16 pneumatici
	150.000 km	16 pneumatici
Contratto di 48 mesi	40.000 km	8 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
	80.000 km	12 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	16 pneumatici
Contratto di 60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
	75.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	125.000 km	16 pneumatici

Non è prevista alcuna compensazione tra i veicoli dell'Amministrazione contraente.

Pertanto, il Fornitore si impegna, entro i limiti sopra riportati, a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) al raggiungimento dei 40.000 chilometri con altrettanti di primarie marche e della stessa misura e codici di carico e velocità, di quelli originali.

È altresì a carico del Fornitore la sostituzione dei pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri quando i pneumatici siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non rende sicuro l'uso del veicolo.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e di disegno simile a quelli sul restante asse. Se si rendesse necessario il cambio di un solo pneumatico, qualora quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, dovranno essere sostituiti entrambi.

Qualora l'Amministrazione assegnataria avesse la necessità di montare pneumatici da neve o di disporre di catene, potrà richiederli al Fornitore. Questi sarà tenuto a fornirli previo accordo con la medesima Amministrazione con costi e modalità in linea con le migliori condizioni di mercato e tali costi saranno remunerati a parte. In alternativa l'Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto

riportato nel libretto di circolazione e/o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo e/o nella documentazione del Fornitore.

Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo dei pneumatici in sostituzione, l'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria saranno tenuti a sostituire a proprie spese i pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o comunque quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

### **3.9 REVISIONI E BOLLINI BLU**

L'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria saranno responsabili dell'effettuazione, nei tempi ed alle scadenze previste, delle operazioni del cosiddetto "Bollino blu", secondo la normativa del comune ove l'auto è in circolazione (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 sul controllo dei gas di scarico dei veicoli ai sensi dell'art 7 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.). Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico dell'Amministrazione contraente. Il Fornitore sarà tenuto, tramite la propria rete di assistenza, ad effettuare le operazioni previste nel "Bollino Blu" rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendosi i relativi costi.

Qualora il veicolo dovesse essere sottoposto a revisione, essendo questa una operazione prevista e regolamentata da legge nazionale tramite gli uffici della Motorizzazione Civile, sarà compito e responsabilità del Fornitore monitorare le scadenze e comunicare all'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione assegnataria. Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, saranno a carico del Fornitore. L'Amministrazione contraente non sarà responsabile di eventuali infrazioni derivanti da mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. Nel contempo l'Amministrazione contraente sarà responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

### **3.10 RIPARAZIONI DI CARROZZERIA**

Il Fornitore provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che questa si sia resa necessaria a causa di un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzacvetri, sedili, guarnizioni, ecc.), sia a causa di incidenti (passivi o attivi) che dovranno essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore.

L'autoveicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore, a regola d'arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa all'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria ed ai conducenti da questa delegati, dovuti a interventi male effettuati che rendono insicuro l'uso dell'autoveicolo. Il servizio di riparazione di carrozzeria dovrà essere garantito dal Fornitore, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. In questi casi sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

### **3.11 AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO**

Il servizio incluso nel canone mensile base prevede che il Fornitore metta a disposizione un veicolo sostitutivo, direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio, secondo le seguenti modalità, caratteristiche e nei casi previsti:

	Capitolato tecnico	Pagina 13 di 25
--	--------------------	-----------------

- Concessione del veicolo sostitutivo: (i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore ai 5 giorni lavorativi; (ii) furto dell'autoveicolo noleggiato; (iii) danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iv) riparazione dell'autoveicolo in modo non idoneo all'uso ed insicuro.
- L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione: entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.
- Riconsegna da parte dell'Amministrazione assegnataria del veicolo avuto in sostituzione: (i) al ripristino della vettura da riparare ovvero entro le 8 ore lavorative successive alla conferma dell'avvenuta riparazione comunicata dal Centro di Servizio all'Amministrazione; (ii) entro 60 giorni dall'evento nell'ipotesi di "relitto" (danno grave) dell'autoveicolo; (iii) entro 60 giorni dall'evento nel caso di furto dell'autoveicolo noleggiato; (iv) entro 60 giorni dalla consegna dell'autoveicolo sostitutivo nell'ipotesi di autoveicolo riparato in modo da essere non idoneo all'uso ed insicuro;
- Ritiro e riconsegna del veicolo sostitutivo: presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall'Amministrazione assegnataria;
- Vettura della categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di sostituzione;
- Servizio reso solo sul territorio italiano.

In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti (fatte salve 8 ore lavorative di franchigia) il Fornitore fatturerà all'Amministrazione, alle tariffe di noleggio standard al momento vigenti scontate del 30%, il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine.

Resta inteso che il Fornitore addebiterà comunque all'Amministrazione contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostitutivo (es. carburante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione assegnataria, ecc). In qualsiasi caso di sostituzione, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non andranno a concorrere nel chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato relative agli autoveicoli noleggiati.

I veicoli da dare in sostituzione, pur potendo essere eventualmente reperiti anche presso altre società di noleggio, avranno le coperture ed i massimali previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.

All'atto della consegna l'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria dovrà comunque prendere atto delle condizioni generali di noleggio del veicolo sostitutivo. Ciò nondimeno, il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare la Amministrazione assegnataria da ogni problematica.

Gli autoveicoli sostitutivi, così come per quelli in preassegnazione previsti al par. 3.2 potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nel Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori (par. 5.4).

La mancata messa a disposizione dell'autoveicolo sostitutivo, anche se non imputabile al Fornitore, comporta l'applicazione delle penali previste nello schema di Convenzione.

In alternativa al servizio incluso nel canone mensile base, la Amministrazione contraente avrà la possibilità ad accedere a diversi livelli di servizio di veicolo sostitutivo.

Tale scelta dovrà essere comunicata al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

### **3.12 SOCCORSO STRADALE**

Dovrà essere previsto un servizio di soccorso stradale che garantisca almeno le seguenti prestazioni:

	Capitolato tecnico	Pagina 14 di 25
--	--------------------	-----------------

- dovrà essere possibile fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco (dépannage);
- in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, l'organizzazione di assistenza dovrà assistere il conducente e i passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, ecc.;
- il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica. Al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. Viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi erogati da specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 50 km dal comune di residenza dell'Amministrazione assegnataria, il Fornitore (e per esso la Società di assistenza) dovrà trasferire a proprie spese il veicolo e riconsegnarlo all'Amministrazione assegnataria presso il Centro dedicato più vicino all'Amministrazione assegnataria.

Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione assegnataria. In ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione oltre che il riaddebito per le spese sostenute dall'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello dei paesi UE e della Svizzera. In caso di guasto all'estero, la decisione sull'opportunità di riparare o meno il veicolo o di farlo rimpatriare, spetta al Fornitore.

### **3.13 MANUALE OPERATIVO**

Il Fornitore dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un Manuale Operativo (o documentazione equipollente), inteso come l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e/o l'Amministrazione assegnataria devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico.

Il contenuto dovrà essere riunito in un testo articolato per argomenti, di veloce e facile consultazione, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo.

Il Manuale dovrà contenere:

- Dati identificativi della Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria;
- Regolamento e comportamento da seguire in caso di:
  - manutenzione,
  - sinistri,
  - furti,
  - multe;
- Modalità per:
  - ritiro auto nuova,
  - riconsegna auto al termine contrattuale,
  - manutenzione ordinaria,
  - manutenzione straordinaria,
  - richiesta auto sostitutiva,

- richiesta di intervento su strada,
- rabbocchi,
- riparazioni di emergenza.

Il Manuale Operativo dovrà, inoltre, contenere:

- L'elenco dei centri servizi convenzionati dal Fornitore comprensivo di denominazione, indirizzo, n° telefonico e fax, tipologia di attività (officina, carrozzeria, gommista, ecc.), orario di apertura. In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde che indicherà al Conducente il Centro di Servizio più vicino;
- copie di modulo CID;
- 1 copia del Verbale di consegna;
- Numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

### **3.14 COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI**

Il Fornitore, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo con compagnie di primaria importanza.

Il Fornitore dovrà fornire l'autoveicolo munito della coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché delle garanzie sotto precisate:

1. Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati con massimale unico non inferiore a € 5.164.568,99, senza franchigia;
2. Guasti accidentali (Kasko):
  - Per i lotti 1, 4 e 5: franchigia di €154,94 per sinistro,
  - Per i lotti 2 e 3: franchigia di €258,23 per sinistro;
3. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna:
  - Per i lotti 1, 4 e 5: franchigia di €154,94 per sinistro,
  - Per i lotti 2 e 3: franchigia di €258,23 per sinistro;
4. La polizza furto non coprirà merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo ed eventuali accessori e apparecchiature installate sull'autoveicolo dall'Amministrazione contraente;
5. Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza franchigia;
6. Danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie, senza franchigia;
7. Carta verde: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello dei paesi UE e della Svizzera.
8. In linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello stato, (art 16, punto 3 del DPR 1990 n. 44), le polizze anzidette dovranno essere integrate con la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti di € 154.937,07 per il caso di morte e fino a €154.937,07 per il caso di invalidità permanente.

Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa.

Copia della polizza (condizioni e termini contrattuali) dovrà essere prodotto in sede di offerta.

In caso di assunzione in proprio del rischio, il Fornitore dovrà produrre, in sede di stipula, un'autocertificazione attestante assunzione in proprio del rischio inerente le coperture richieste ai punti di cui sopra (Kasko, furto e incendio, nonché i danni derivanti da eventi socio politici, naturali, atti vandalici e rapina, ecc.).



Tali condizioni (salvo il massimale RCA) e franchigie si estendono anche alle vetture sostitutive.

L'addebito delle franchigie dove previsto, avverrà secondo le seguenti modalità:

- Furto totale: successivamente alla chiusa inchiesta;
- Furto parziale: successivamente alla riparazione/ripristino del veicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- Incendio: successivamente alla radiazione del veicolo in caso di distruzione totale o alla riparazione/ripristino dello stesso in caso di danno parziale;
- Danni accidentali (Kasko): Successivamente alla definizione del sinistro qualora questo sia stato definito passivo.

Gli addebiti delle franchigie verranno dal Fornitore fatturati separatamente dalla fatturazione dei canoni, con cadenza trimestrale, e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- Targa del veicolo in noleggio all'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria;
- Targa del veicolo della controparte (se previsto);
- Conducente;
- Data e luogo del sinistro/evento;
- Tipo sinistro (furto, Kasko, ecc.).

Riguardo la presenza a bordo degli autoveicoli della documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde), il Fornitore si impegna a dotare ogni veicolo all'atto della consegna, di tali documenti e a far giungere a domicilio dell'Amministrazione assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In alternativa, l'Amministrazione contraente avrà la possibilità di accedere alle stesse coperture assicurative di cui sopra senza alcuna franchigia (par. 4.3), applicando la relativa variazione al canone mensile base prevista nell'offerta economica. Tale opzione dovrà essere comunicata al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

La gestione del sinistro dovrà essere effettuata dal Fornitore che dovrà assistere e guidare l'Amministrazione assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc.).

### **3.15 ADEGUAMENTO/RIVALUTAZIONI DEL CANONE**

I canoni offerti dal Fornitore si intendono fissi e invariabili per tutta la durata della Convenzione o del contratto di noleggio del singolo autoveicolo e non sarà dunque riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi, fatto salvo quanto riportato nell'Allegato B al presente Capitolato.

### **3.16 ECCEDENZE CHILOMETRICHE**

Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà all'Amministrazione contraente i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto in ogni singolo contratto di noleggio, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto:

$$P = (0,30 * \text{Canone} * n) / \text{km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

	Capitolato tecnico	Pagina 17 di 25
--	--------------------	-----------------

**CONSIP S.p.A.**

Gara per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente  
per le Pubbliche Amministrazioni

0,30	=	coefficiente di abbattimento
Canone	=	canone di noleggio mensile (IVA esclusa)
N	=	durata del noleggio espressa in mesi
Km	=	percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato qualora l'eccedenza sia superiore al 10% in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo ottenuto con la formula di cui sopra; il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 70% dell'importo ottenuto con la formula di cui sopra. In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo così come per le franchigie chilometriche.

Il Fornitore, durante il periodo contrattuale dell'autoveicolo noleggiato, dovrà verificare su base trimestrale la percorrenza media chilometrica. Sottoporrà eventuali proposte di modifica tariffaria, in più od in meno, nel caso in cui preveda una eccedenza del monte chilometrico, riproporzionato alla scadenza contrattuale, superiore del 20% il monte chilometrico originariamente pattuito in ogni singolo Ordinativo di Fornitura. La modifica del canone avverrà previa accettazione da parte dell'Amministrazione contraente.

### **3.17 RICONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO**

L'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria si impegna, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione, o scadenza anticipata, a riconsegnare gli autoveicoli presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale stato di usura.

L'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria avrà una franchigia di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione assegnataria almeno 15 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto.

Il Fornitore si impegna a stipulare un verbale di riconsegna del veicolo nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica.

Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitati all'Amministrazione contraente, previa dichiarazione di congruità di quest'ultima, mediante rifatturazione e *salvo una franchigia di € 258,23 + IVA per veicolo* con l'esclusione dei danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento, il cui costo di ripristino sarà a totale carico della Amministrazione contraente (vedi par. 4.4).

Per "normale stato di usura" si intende l'appropriato utilizzo del veicolo che comporti degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenziazioni di massima tra "normale usura" e "danno".

<b>NORMALE USURA</b>	<b>DANNO</b>
Vernice opacizzata	Ammaccature, abrasioni e rigature su carrozzeria
Fanaleria opacizzata	Fanaleria rotta
Guarnizioni non più a tenuta	Guarnizioni tagliate o rinsecchite

**CONSIP S.p.A.**

Gara per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente  
per le Pubbliche Amministrazioni

Selleria lisa	Selleria interna tagliata
Paraurti con leggere abrasioni; punti ruggine; lievi rigature in prossimità di blocchetti di chiusura porte e vani maniglie	Particolari mancanti: sigle, rivestimenti interni, fanaleria, etc.
Aloni scuri in prossimità di maniglie alzacvetro, apertura porte, interruttori ed organi di uso	Strumentazioni fuori uso, parabrezza scheggiato
Cerchi ruota arrugginiti	Cerchi ruota deformati

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell'Amministrazione contraente, verrà nominato, di comune accordo con il Fornitore, un perito, iscritto all'albo dei periti, il cui giudizio sarà insindacabile.

### **3.18 FACOLTÀ DI PROROGA**

Sarà facoltà dell'Amministrazione contraente comunicare, per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto in essere, la proroga della scadenza del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza contrattuale. Durante i primi tre mesi il Fornitore applicherà il canone previsto mentre per i seguenti tre mesi il Fornitore potrà richiedere un aggiornamento del canone in base al più recente tasso di inflazione ISTAT.

La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la franchigia di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.

### **3.19 PROCEDURE E MODULISTICA**

Il Fornitore concorderà con la Consip S.p.A., le procedure operative e la relativa modulistica che verrà usata per l'espletamento ed ottenimento dei servizi e per i rapporti tra le parti.

Tali procedure, che riguarderanno sia l'Amministrazione contraente sia il Fornitore, non dovranno essere in contrasto con il contenuto del Capitolato, con la Convenzione o con altri allegati previsti nel contesto della gara e non dovranno essere penalizzanti per nessuna delle due parti, mirando invece a rendere chiaro e univoco il flusso delle informazioni ed i comportamenti di ambo le parti.

## **4. OPZIONI “MODULARI DEL CANONE**

### **4.1 OPZIONE MODULARE N° 1-A : PACCHETTO “AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO LOW”**

L'Amministrazione contraente, in fase di Ordinativo di Fornitura, potrà scegliere di sostituire al servizio di veicolo sostitutivo incluso nel canone mensile base (paragrafo 3.11), un servizio di veicolo sostitutivo migliorativo applicando la relativa variazione al canone mensile base prevista nell'offerta economica. Tale opzione comprende oltre tutte le modalità e disposizioni del servizio di veicolo sostitutivo indicate nel par. 3.11 del presente capitolato, le seguenti modalità e caratteristiche:

- Concessione del veicolo sostitutivo immediata, quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 (otto) ore lavorative.

**4.2 OPZIONE MODULARE N° 1-B : PACCHETTO “AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO TOP”**

L'Amministrazione contraente, in fase di Ordinativo di Fornitura, potrà scegliere di sostituire al servizio di veicolo sostitutivo incluso nel canone mensile base (paragrafo 3.11), un servizio di veicolo sostitutivo migliorativo applicando la relativa variazione al canone mensile base prevista nell'offerta economica. Tale opzione comprende oltre tutte le modalità e disposizioni del servizio di veicolo sostitutivo indicate nel par. 3.11 del presente Capitolato, le seguenti modalità e caratteristiche:

- Concessione del veicolo sostitutivo: immediatamente per qualsiasi periodo di fermo tecnico, esclusa la manutenzione ordinaria (es. tagliando) di durata inferiore alle 8 ore lavorative.
- Veicolo sostitutivo di pari categoria a quello oggetto di sostituzione

**4.3 OPZIONE MODULARE N° 2 : COPERTURA ASSICURATIVA SENZA FRANCHIGIE**

L'Amministrazione contraente, in fase di Ordinativo di Fornitura, potrà aggiungere alla copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base, le stesse coperture assicurative (paragrafo 3.14), senza alcuna franchigia, applicando la relativa variazione al canone mensile base prevista nell'offerta economica. Tale opzione dovrà essere richiesta al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

Tale opzione ha le stesse modalità e caratteristiche della copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base (par. 3.14), ma non prevede alcuna franchigia e/o scoperto.

La differenza di canone prevista per le coperture assicurative senza franchigia dovrà essere comprensiva di ogni costo diretto o correlato a tale tipologia assicurativa (es. eventuali integrazioni di costo dell'autoveicolo sostitutivo).

**5. SERVIZI A RICHIESTA****5.1 Servizio A RICHIESTA N° 1 : SERVIZIO DI PREASSEGNAZIONE FACOLTATIVA**

Sarà facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere nell'Ordinativo di Fornitura veicoli in preassegnazione, in attesa che venga consegnato il veicolo ordinato.

Il veicolo in preassegnazione dovrà essere scelto dall'Amministrazione contraente al momento dell'ordine ed al relativo canone espresso nell'offerta economica. Il primo mese di preassegnazione sarà pagato dall'Amministrazione contraente per intero, mentre al momento della restituzione del veicolo/dei veicoli, le frazioni del mese (conteggiato come 30 giorni a partire dalla data di consegna) vengono considerate in rate giornaliere in ragione di 1/30 della tariffa mensile.

Il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la vettura ordinata. Se tale restituzione dovesse protrarsi oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione della vettura ordinata, sarà applicata un canone maggiore del 25% per ogni giorno di ritardo.

Le categorie di veicoli in preassegnazione sono le seguenti:

Categoria	Descrizione
Piccola	minimo 1200 cc; 5 posti; 5 porte
Media	minimo 1600 cc; 5 posti; 4/5 porte
Grande	minimo 2000 cc; 5 posti; 4 porte

Tali veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione contraente presso il centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da

questa al termine della preassegnazione. Resta anche inteso che in caso di indisponibilità di una vettura del gruppo richiesto, il Fornitore dovrà consegnare una vettura di gruppo superiore allo stesso prezzo, salvo poi sostituirla appena possibile con il gruppo richiesto.

I veicoli in preassegnazione dovranno avere una anzianità e percorrenza non superiore a 6 mesi e 35.000 km. Questi potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, ecc.), e non potranno essere richiesti e installati allestimenti od optional specifici.

Il periodo relativo all'uso del veicolo in preassegnazione verrà fatturato all'Amministrazione contraente dal Fornitore ai canoni espressi nell'offerta economica e non sarà considerato periodo contrattuale, che invece inizierà con la consegna del veicolo ordinato.

La percorrenza inclusa nel periodo di preassegnazione sarà, per facilità di calcolo, di 4.000 km/mese, oltre i quali, a riconsegna del veicolo, il Fornitore addebiterà i km eccedenti, nella misura prevista dal relativo calcolo di cui al paragrafo 3.17 "Eccedenze chilometriche".

Le modalità di fatturazione e pagamento sono riportate nella Convenzione.

Il veicolo in preassegnazione potrà essere non necessariamente di proprietà del Fornitore, il quale a sua volta potrà reperirlo, nella tipologia richiesta dalla Amministrazione contraente, presso società di noleggio a breve termine. In questo caso, sia le officine convenzionate che determinati aspetti del servizio (tempi e modalità di intervento su strada, riparazioni, etc.) potranno essere diversi da quelli stabiliti dal Fornitore e dal presente Capitolato. Comunque il Fornitore si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria sulle modalità di espletamento di tale servizio. Resta ferma l'estraneità dell'Amministrazione rispetto al rapporto eventualmente intercorrente tra il Fornitore e la società terza.

Essendo reperiti presso società di noleggio, i veicoli potranno avere coperture e massimali diversi da quelli previsti nel presente capitolato. L'Amministrazione contraente acconsente a ciò, purché i veicoli siano coperti da polizza protezione incidenti per conducenti.

Eventuali franchigie, qualora fossero richieste dalla società di noleggio che fornisce i veicoli in preassegnazione, non saranno superiori a €258,23 e saranno a carico dell'Amministrazione contraente.

## **5.2 SERVIZIO A RICHIESTA N° 2 : SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE**

Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni che utilizzano la Convenzione e che lo richiedano espressamente all'atto della emissione dell'Ordinativo di Fornitura, un servizio di ritiro e rottamazione degli autoveicoli usati di proprietà, in possesso delle Amministrazioni prima della stipula della Convenzione.

Fermo restando che potrà essere richiesta la rottamazione di una sola autovettura per ogni vettura ordinata in noleggio, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione contraente che richiederà tale servizio, riporterà sull'Ordinativo di Fornitura l'elenco dei veicoli oggetto di ritiro indicandone il modello, la data di immatricolazione, la località di stazionamento e tutte le altre informazioni necessarie per il corretto espletamento del servizio. Il Fornitore dovrà verificare la completezza della documentazione fornita ed eventualmente richiedere la sua integrazione. Una volta ricevute tali integrazioni, il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 Giorni lavorativi, salvo accordi presi direttamente con il Fornitore. Il mancato ritiro entro i tempi stabiliti comporterà l'addebito delle penali al Fornitore previste nello schema di Convenzione.

Il servizio di ritiro e rottamazione, se richiesto, sarà regolato da procedure a parte previamente concordate con il Fornitore.

Gli autoveicoli dovranno essere ritirati dal Fornitore che provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione. Il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione.

Il Fornitore potrà indicare in sede di offerta il soggetto che provvederà a quanto indicato al punto precedente. In tal caso, il Fornitore si fa garante, nei confronti dell'Amministrazione contraente, che il soggetto da lui indicato provveda al ritiro degli autoveicoli, ferma restando la completa responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente.

Nel ambito del servizio di ritiro e rottamazione, ogni veicolo indicato dall'Amministrazione sarà oggetto di un contributo una tantum onnicomprensivo.

Il valore di tale contributo sarà oggetto di valorizzazione in sede di gara. La modalità di assegnazione del punteggio è riportato nel Disciplinare di gara.

Gli autoveicoli usati saranno consegnati privi di coperture assicurative. Il Fornitore, o chi da questi indicato, dovrà dichiarare per iscritto di assumersi ogni responsabilità civile e penale all'atto del ritiro, sollevando l'Amministrazione contraente da ogni responsabilità.

Il Fornitore si impegna a ritirare non più di *un autoveicolo usato per ogni autoveicolo richiesto a noleggio* dall'Amministrazione, nella località, nella tipologia e anzianità decise dall'Amministrazione, ma comunque facenti parte della lista indicata in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Il pagamento per gli autoveicoli ritirati sarà fatturato dal Fornitore separatamente.

### **5.3 SERVIZIO A RICHIESTA N° 3 : SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO**

Qualora l'Amministrazione contraente desiderasse che la consegna del veicolo/dei veicoli avvenisse "a domicilio", intendendo questo come la sede dell'Amministrazione assegnataria, sarà tenuta al pagamento una tantum di €100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.

Tale opzione dovrà essere espressa all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

### **5.4 SERVIZIO A RICHIESTA N° 4: INSERIMENTO DI APPARECCHIATURE E "ALLESTIMENTO AGGIUNTIVO".**

Qualora l'Amministrazione contraente o l'Amministrazione assegnataria ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al Fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure approvvigionarsi tramite altre società di tali allestimenti speciali, nel rispetto della normativa vigente. Avrà comunque l'obbligo di informare preventivamente il Fornitore sulle modifiche da apportare. In questo caso, prima della riconsegna del veicolo al momento del termine contrattuale, a qualsiasi titolo intervenuta, l'Amministrazione contraente dovrà farsi carico delle spese di ripristino del veicolo, previ accordi direttamente e preventivamente intrapresi con il Fornitore.

I veicoli potrebbero essere oggetto di modifiche "speciali" all'allestimento interno o essere oggetto di inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria.

L'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria potrà:

- installare apparecchiature ricetrasmettenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare antenne;
- installare punti luce interni od esterni;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;

- apportare modifiche alle pannellature interne, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;
- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l'Amministrazione.

L'Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria non potrà comunque:

- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino, anche in meglio, le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- modificare od eliminare sistemi di sicurezza installati (es. Air Bag, ABS) od altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica;
- sostituire i cristalli con altri, anche se blindati, o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo;
- cambiare il colore esterno del veicolo con un altro, anche se con colori ufficiali della casa costruttrice;
- apportare modifiche che alterino l'omologazione del veicolo.

Qualora l'allestimento speciale richiesto dall'Amministrazione contraente sia effettuato dal Fornitore, l'immatricolazione dei veicoli con allestimenti speciali sarà eseguita da questi, secondo la normativa vigente (ed in particolare secondo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 Marzo 2004).

I costi addebitati dal Fornitore in relazione ad un veicolo con allestimento speciale saranno comprensivi delle spese di immatricolazione/omologazione.

Ogni modifica non ripristinata prima della riconsegna od ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie, saranno addebitate dal Fornitore all'Amministrazione contraente, previo riconoscimento di congruità da parte di questa. Se questa non riconoscesse congrue le spese da addebitare, verrà nominato, di comune accordo con il Fornitore, un perito il cui giudizio sarà vincolante. Tale tipologia di ripristino non è riconducibile a quanto previsto nel paragrafo 3.18 del presente Capitolato.

## **6. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA**

Fermo restando il diritto delle Amministrazioni di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei contratti di fornitura, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato, la Consip S.p.A. effettuerà – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (selezionati dalla Consip) accreditati secondo le norme EN 45004– apposite verifiche ispettive.

Il Fornitore è obbligato a consentire, all'Organismo di ispezione selezionato dalla Consip, l'effettuazione dei cicli delle verifiche ispettive previste nell'Allegato C al presente Capitolato Tecnico.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore.

Qualora l'Organismo di ispezione rilevi carenze tali da comportare l'emissione di Richieste di Azioni Correttive Maggiori e/o Minori per le attività ispettive, il Fornitore dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze riscontrate che delle cause che hanno portato alla carenza. Inoltre provvederà a predisporre opportuna documentazione al fine di conseguire formale evidenza delle attività eseguite, comprendendo in queste le verifiche di completamento e risoluzione definitiva delle carenze.

Nel caso in cui vengano riscontrate ripetutamente le medesime carenze, e quindi l'inefficacia delle azioni correttive intraprese dal Fornitore, la Consip potrà applicare le penali di cui alla Convenzione.

## **7. GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI**

### **7.1 RECLAMI DELLE AMMINISTRAZIONI SUI PRODOTTI O SERVIZI**

Qualora lo ritengano opportuno, in aggiunta a quanto previsto Capitolato Tecnico, le Amministrazioni potranno segnalare per iscritto al Fornitore, e per conoscenza alla Consip, le carenze riscontrate relative ai Prodotti forniti o servizi resi.

A tale scopo potrà essere utilizzato il modulo “Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore” allegato D al presente Capitolato Tecnico. In ogni caso dovranno essere fornite almeno le informazioni che nel predetto modulo sono contrassegnate con l’asterisco.

Il Fornitore è tenuto a inviare alle Amministrazioni Contraenti o Amministrazioni assegnatarie le proprie deduzione entro 5 Giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.

In mancanza di tali deduzioni il reclamo si intenderà accettato.

## **7.2 GESTIONE DEI RECLAMI ON LINE**

Lo strumento sarà disponibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e sarà destinato alle Amministrazioni Contraenti o Amministrazioni assegnatarie ed al Fornitore.

Il Fornitore avrà l’obbligo di rispondere, nei tempi stabiliti, a eventuali reclami inviati dalla P.A.

La gestione dei reclami on line avverrà come di seguito descritto.

Il Fornitore riceverà una e-mail in cui verrà notificata la presenza di un nuovo reclamo a suo carico ed il numero del reclamo stesso. Il Fornitore accederà all’applicazione partendo dalla home page del portale, si identificherà (fornendo al sistema “Nome Utente” e “Password” per l’autenticazione) ed accederà alla pagina che contiene la lista di tutti i reclami (ricevuti in ordine di data decrescente).

I reclami che il Fornitore non ha mai visualizzato si troveranno nello stato “APERTO”, i reclami che il Fornitore ha visualizzato senza dare risposta saranno nello stato “IN LAVORAZIONE” ed i reclami a cui il Fornitore ha risposto saranno nello stato “CHIUSO”. Quando il Fornitore selezionerà un reclamo “APERTO”, lo stato del reclamo passerà “IN LAVORAZIONE” e verrà visualizzata la pagina di dettaglio del reclamo.

La chiusura del reclamo da parte del Fornitore dovrà avvenire entro 5 (cinque) Giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della e-mail di notifica.

All’atto della stipula della Convenzione, la Consip S.p.A. comunicherà al Fornitore il “Nome Utente” e la “Password” di accesso e identificazione al sistema dei Reclami on-line. Il manuale utente sarà disponibile per il Fornitore accedendo al sistema.

## **8. REPORTISTICA**

Il Fornitore renderà disponibili a Consip dati ed informazioni relative alla erogazione del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente secondo le modalità di seguito specificate.

- a) Informazioni sulle contestazioni sollevate dalle Amministrazioni Contraenti o Amministrazioni Assegnatarie: il Fornitore invierà per conoscenza alla Consip copia delle risposte elaborate a seguito di reclami sui prodotti o servizi, richieste di chiarimenti e lamentele pervenutigli per iscritto dalle Amministrazioni Contraenti o Amministrazioni Assegnatarie, unitamente a copia della reclamo, richiesta o lamentela pervenuti.  
Tali risposte dovranno essere inviate a Consip nei 30 giorni successivi alla ricezione da parte del Fornitore delle richieste di chiarimenti.
- b) Flusso dati verso il sistema informatico Consip. Il Fornitore dovrà inviare, in conformità a quanto specificato nell’allegato E “Reporting Convenzione Autoveicoli – Flusso dati di alimentazione del sistema”, le informazioni relative.

L’invio parziale dei dati richiesti alle lettere a) e b) verrà considerato come mancato invio ai fini delle applicazioni delle penali.



**CONSIP S.p.A.**

Gara per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente  
per le Pubbliche Amministrazioni

Allegati:

- “A” Caratteristiche tecniche dei veicoli
- “B” Adeguamento e rivalutazione dei canoni
- “C” Monitoraggio della fornitura
- “D” Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore
- “E” Flussi reporting